

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'accluso progetto di Legge concernente l'Istituzione di una Succursale alla Banca Nazionale nella città di Cagliari, con alcune modificazioni alla Legge del 9. Luglio 1830, sia presentato alle Camere Legislative e al Ministero delle Finanze che incarichiamo di svolgere i motivi e sostenere la disposizione.

Dat. Torino add. Novembre 1838

Ministero delle Finanze.

in Cagliari N. 22
Istituzione d'una Banca sarda
alla Banca d'Italia, e modificazione alla
legge del 9 luglio 1890.

14, nois

Min. di Finanze
Comitato del 19 gennaio 1899.

Il fronte della stringente necessità di
vivificare e di svolgere tutte le fonti di
ricchezza del paese, la Sardegna, il cui
rifornimento è nel desiderio di tutti, non può
senza grave scapito, lasciarsi più oltre orfano
di istituzioni di credito.

In questa occasione il Ministero, fin
dal 1893, presentava al Parlamento un
progetto di legge per lo stabilimento in isola
di una Banca di sconto, di depositi e di
circolazione. Ma questo progetto, strettamente
connesso con un altro dal quale non si poteva
disingannarsi che non pote venir fructo in Sardegna,
la divisata istituzione di una Banca anche
ancò in Italia.

Non si ricette però il Governo dal proce-
-vera per attrarre e farne capo al patriottismo ed
al peculiare interesse dei capitalisti sardi, rimasi
nell'anno scorso a persuadere alcuni di essi
a costituirsi in società anonima di una Banca
Sarda asfina. Si potremo presentar il progetto

di legge per lo stabilimento relativo, tuttavia il capitale sociale fosse stato sottoscritto.

Per Decreto Reale del 9. dicembre 1844 venne infatti autorizzata tal società; ma non le fu permesso di raggiungere nel termine prefisso il numero voluto di azioni, e fu quindi forza rinunziare all'idea di una Banca Sarda.

Ma siffatta condizione di cose, prendendo ognor più di dotare la Sardegna di migliore agenti di moneta, due metti si affacciavano, cioè l'aiuto ad altre Società di credito, ovvero promuovere lo stabilimento nell'isola di succursali della Banca nazionale. Quest'ultimo mezzo sembrando sotto ogni aspetto più utile, si iniziarono trattative in proposito, e si addì come fra il Governo e i Consigli di reggenza ad una convenzione per lo stabilimento in Cagliari di una succursale della Banca nazionale.

L' simile convenzione venne stata approvata dall'Assemblea generale degli azionisti nell'ultima sua adunanza, ho l'onore di presentarvi il relativo progetto di legge.

Le concezioni che si fanno alla Banca nazionale in questo progetto di legge sono siffattamente giustificate dalle difficili ed eccezionali condizioni della Sardegna che mi sembra inutile il dimostrarne la necessità e la convenienza; e d'altra parte le condizioni richieste per lo stabilimento di una succursale in Cagliari sono sostanzialmente quelle medesime che una nostra Commissione si invitava ad approvare nel 1842, e che poscia si riconobbero indispensabili alla formazione della Società promotrice della Banca Sarda.

Tra le quali, quindi, con considerazione speciale, sopra il presente in questione, non si limitano soltanto ad alcune benigne esenzioni, sui vari suoi articoli.

L'articolo 1^{mo} prescrive che la Banca di Cagliari, abbia stabilito, sia un limite non superiore di un anno, sia facoltà al Governatore, autorizzare, occorrendo, altre succursali nell'isola.

Ma in ragione di tempo, alla Banca tempo sufficiente per stabilire la ricorrenza di fissare, nelle attuali condizioni generali dell'isola, segnatamente non si poteva lasciare, ad solo suo arbitrio uno stabilimento, la cui attuazione, colante come, sotto ogni aspetto, alla Sardegna ed al paese. Che quanto poi alla facoltà concessa dal Governo di poter autorizzare, occorrendo, altre succursali nell'isola, essa ha per scopo di avvelenare lo stabilimento nell'intervallo delle Sessioni del Parlamento, ed è giustificata dall'utile che ne ricomera all'industria ed al commercio.

Sottoche, quindi, le concessioni fatte alla Banca nell'art. 2^o, sono non indispensabili nelle speciali condizioni della Sardegna. E per vero il diletto di numerario reso maggiormente sensibile dall'attuale crisi commerciale, e la condizione dei seguenti articoli imposta alla Banca di ritirare l'antica carta in circolazione nell'isola, giustificano tanto più l'emissione dei biglietti di minor valore, in quanto che la massima parte di questa carta, alla quale i detti biglietti debbono sostituirsi, non ha maggior valore.

Insomma poi al vero punto, è ovvio il riconoscere che ciò è una dura necessità.

invece ad assicurare l'immediata circolazione
dei biglietti, ed imposta dalle speciali condizioni
della Sardegna, e dalla impossibilità di poter
altamente sperare che la Banca nazionale
si stabilisca succursale.

L'obbligo imposto alla Banca coll'art. 32
di ritirare l'antua carta in circolazione nell'isola,
e di utilità tale, e così evidente, da giustificare
da per se solo tutte le condizioni eccezionali
che fanno l'oggetto di questo progetto di legge.

Ed invero lo stato di deperazione di quest'
antua carta, la certezza che per troppo una
parte abai ragguaricabile di chi è stata, e le
riferate e incessanti domande inoltrate dai Sardi,
basterebbero a compensare qualunque sacrificio
tendente a tirare dalla circolazione la carta medesima,
quando anche si potesse più oltre tollerare una
carta non nata in una parte qualunque dello
Stato.

Non che, l'obbligo imposto alla Banca è tutto
a vantaggio dell'isola e dello Stato, quest'obbligo
non potrà adunarsi colla Banca senza
prestabile certe determinate limiti non indispensabili
dall'incertezza in cui siamo sull'ammontare
dell'antua carta Sarda in circolazione; e però
detti limiti fanno l'oggetto degli art. 33 e 34.

Tuttavolta non è limiti abegnati in questi
articoli avendo per oggetto di ancor inentre
allo scagito temibile dalla Banca per l'
incertezza del vero ammontare dell'antua carta
in circolazione. L'art. 33 modifica convenientemente
la disposizione del precedente art. 32 prescrivendo
che, in caso in cui i profitti della Banca
Sarda superassero le annue 25.000, la metà

dell'incidenza debba essere compensato in esente
dell'ammontare dell'interesse che l'Ente
pubblico avrebbe dovuto a pagare alla Banca
a termini delle stesse arti. 5.

La distanza dalla sede centrale e la massime
difficoltà di rapporti era questa e la mancanza
di locali, per cui meno opportunamente, che
ancor più, nella medesima - la soluta consiglio, e
consigliarono la disposizione contenuta nell'
art. 8. la quale chiama la serie di quelli speciali
allo stabilimento della Banca di Napoli.

Altri altri tre articoli del progetto di legge
concernono modificazioni invocate dalla Banca,
al suo Statuto.

La prima, contenuta nell'art. 8. è relativa
allo stabilimento di nuove succursali, ed è motivata
dalle ragioni già sopra addotte.

L'esperienza di biglietti da 500. emessi
dalla Banca di Savoia milita per la modifi-
cazione allo Statuto della Banca nazionale
che fa l'oggetto dell'art. 9.

Infine, finalmente, contenuta nell'art. 10.
è ultimo non può avere inconveniente di sorta
imperocché il domicilio reale nel luogo dello
sconto era nell'origine segnatamente richiesto
per agevolare alla Banca il rimborso di suoi crediti;
ora, al punto che le Casse e i centri commerciali
dello Stato furono e si vanno ogni più avvicinando
al galle delle vie ferrate costrutte e che si
stanno costruendo, la convenienza del domicilio reale
ha perduto la primitiva sua utilità e vuol essere
rimossa quale inciampo alle commerciali contrattazioni.
Per le ricche considerazioni ho fiducia che voi,
o Signori, sarete per approvare questo progetto.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Art. 1^o

*F*ra un termine non maggiore d'un anno dalla data della promulgazione della presente legge la Banca Nazionale stabilirà in Cagliari una succursale.

Ove il Consiglio di Reggenza lo giudicherà opportuno e provvisoria l'attribuzione del governo la Banca potrà inoltre stabilire altre succursali nell'isola.

Art. 2^o

*F*ino alla concorrenza di due milioni di lire ed uniformandosi alle norme prescritte per le altre sue emissioni la Banca Nazionale potrà nella succursale di Cagliari emettere Biglietti di lire venti pagabili a vista, e con ed avanti corso legale in Sardegna, per lo spazio d'anni venti.

L'ammontare di queste Biglietti non sarà però compreso in quello della circolazione per l'effetto di cui all'art. 11 della legge 7 Luglio 1838.

Art. 3^o

*S*el periodo d'un anno dal giorno in cui la succursale di Cagliari avrà dato principio alle sue operazioni la Banca Nazionale dovrà recattare tutta l'antica carta emessa dal governo che lo usò, permutata e di cui questo col mezzo di suoi agenti abbia accertato la validità.

Art. 4.

Per l'ammortamento della carta emessa dalla circolazione superasse le lire Quattrocento cinquanta mila, il sovrappiù sarà immediatamente rimborzato alla Banca del Pubblico Servizio.

Art. 5.

Per tutto il tempo in cui sarà emanata l'attuale concessione della Banca, sulla somma non immediatamente rimborzata ed impiegata nel rivaleto ^{dello Stato} di cui ai due precedenti articoli, l'Esercizio Pubblico considererà alla Banca un annuo frutto del 4,5% ed un'annuità alla cui ammortazione questa somma in detto periodo di tempo tenerà conto degli interessi accumulati alla ragione del 4,5%.

Art. 6.

Quando, esclusi, nei interi gli interessi dei Capitali impiegati nelle operazioni transattive, propriamente dette, l'utile netto della Succursale di Cagliari e delle altre che verranno stabilite nell'Isola sarà raggiunto le somme lire Ottantamila, la metà dell'utile netto spettante allo Stato sarà alla concorrenza dell'ammortamento dell'annuità e dell'interesse di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

Una Commissione governativa esisterà presso la Succursale di Cagliari le altre, quindi stabilite per detto ufficio dalla legge 9 Luglio 1880. Cioè: la annuità che la Banca, pagante è tenuta di versare al Pubblico Servizio per i Cominciati Succursali, e per un totale di L. 9.000 a far tempo dal giorno in cui sarà costituita la Succursale di Cagliari.

Disposizioni addizionali

Art. 82

In esecuzione dell'art. 14 della legge 11 Luglio 1832, sulla richiesta del Consiglio di Amministrazione, si fa autorizzare lo stabilimento di altre succursali della Banca Nazionale negli stati di Gerusalemme.

Art. 92

La Banca Nazionale è autorizzata a mettere in circolazione biglietti di lire cinquante nella proporzione d'un quindicesimo della totale sua emissione in biglietti.

Art. 102

Per l'ammissione allo sconto degli effetti di cui all'art. 18 dello Statuto della Banca Nazionale basterà che uno delle fidejussori con esso presentati sia di persona che abbia eletto il suo domicilio legale nella città dove tali effetti debbono essere scontati invece di avervi il domicilio reale voluto dal presentatore.

SESSIONE 1855

N.° 22-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

DAZIANI, SINEO, GIOVANOLA, VALERIO, ARA,
FALQUI PES, RICCI

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata del 19 novembre 1855

**Istituzione in Cagliari di una succursale alla
Banca Nazionale, e modificazioni alla legge
del 9 luglio 1850.**

Tornata del 17 gennaio 1856

SIGNORI,

L'isola di Sardegna ha diritto, ed è in bisogno di essere dal potere legislativo particolarmente sorretta. Pel mare separata dal centro direttivo, da cui si spande l'azione vivificatrice della nazione, da secoli quasi ridotta alle risorse proprie, benchè di suolo fertilissimo poco coltivata, in moltissime parti mancante di strade, di mezzi di comunicazione, di popolazione, attende con ragione, che a lei siano gradatamente estesi tutti quei benefizi economici, di cui trovasi dotato il continente del Regno.

Fra questi benefizi crediamo di potere senza alcun dubbio annoverare l'istituzione del credito in terraferma.

Le Banche di circolazione quivi stabilite avendo assicurato e propagato il credito ed attribuito valore e movimento a capitali infruttuosi, e giacenti, mentre vantaggiarono le condi-

(22-A)

2

zioni dei capitalisti, migliorarono lo stato dell'operaio, e dell'agricoltore a motivo, che è assioma matematicamente dimostrato dagli economisti, che tutte le classi sociali lungi dall'essere antagoniste, sono solidali tra loro.

L'istituzione di una Banca vivamente desiderata dai Sardi, riconosciuta vantaggiosa per l'Isola, fu promossa dal Governo senza successo, e qualsiasi i motivi che possano avere impedito l'attuazione di tale suo progetto il fatto sta ed è, che in realtà la Sardegna non solamente non ha sinora alcuna Banca di circolazione; ma dopo l'inutile tentativo fatto dai fondatori della Società, sotto il titolo di *Banca Sarda*, non è probabile, anzi può dirsi è quasi impossibile lo stabilirne una, la quale operi in modo libero ed indipendente da quella già esistente nel Regno.

Ammissa dunque la necessità di dipendere dalla volontà, e dall'interesse della Banca nazionale, qualora s'intenda veramente di dotare la Sardegna di una Banca di circolazione, la vostra Commissione, non trattandosi di compilare una legge in senso assoluto, lasciò da un canto ogni questione di sistema, e si attenne unicamente ad esaminare i termini della presa intelligenza tra il Governo e la Banca onde riconoscere, se fossero accettabili, o suscettibili di miglioramenti nell'interesse generale, che potessero conseguirsi dalla Banca, perchè in massima si trovò d'accordo nell'intendimento, che sia creata in Sardegna una Banca di circolazione.

Ad un tale oggetto la vostra Commissione, esaminando il progetto presentato dal Ministero, ebbe a riconoscere che con esso il Governo si proponeva due scopi riguardo alla Sardegna, cioè l'erezione di una Banca di circolazione in quel paese, e l'annullamento e riscatto di tutta l'antica carta emessa dal Governo ed avente corso obbligatorio nell'Isola, e, mentre tenendo ben connesse queste due idee, che informano il progetto, fu anche unanime nell'accettarne in massima l'adozione, si divise in opinioni diverse riguardo alla emissione di due milioni di biglietti da L. 20 al corso legale, ed all'autorizzazione alla Banca Nazionale di mettere in circolazione biglietti da lire cinquanta.

La minoranza della Commissione dichiarò esplicitamente di non potere ammettere le suddette condizioni, che credeva dannose all'interesse generale e soltanto vantaggiose alla Banca, per cui tutte le osservazioni che si riferiranno alle suddette disposizioni dovranno considerarsi fatte a nome della sola maggioranza della Commissione.

Ciò premesso, crediamo di dovere prima di tutto soffermare l'attenzione della Camera circa il corso forzato esistente in Sardegna dei biglietti sovraccennati, ossia polizze d'antica stampa, i quali riescono di sommo danno non solo al commercio, ma alle finanze stesse dello Stato, a cagione delle difficoltà di riscontrarne la falsità di cui non si hanno rari gli esempi.

Nella elaborata relazione sul bilancio attivo e passivo del-

L'Azienda dell'abolito Monte di riscatto in Sardegna, presentata alli 11 marzo 1851, avvi un cenno storico relativo all'emissione ed alla quantità presunta dei biglietti in corso in detta epoca, che si faceva ascendere ad un valore di L. 458,288.

La vostra Commissione, onde partire da una base approssimativa per riconoscere il probabile ammontare dei suddetti biglietti, credette opportuno di esaminare le leggi e le providenze in proposito emanate, e ne ricavò i seguenti risultati sino alli 15 febbraio 1817.

	Totale del numero dei biglietti messi in corso	Totale importare dei biglietti messi in corso
Col R. Editto 15 settembre 1780 si sono messi in corso biglietti da L. 50 caduno N.° 6,000, avendone riservato ad altra occasione N.° 24,000 (a) N.°	6,000	L. S. 300,000
Con altro R. Editto del 25 aprile 1793 si sono messi in corso N.° 2,000 biglietti da L. 50 caduno »	2,000	» 100,000
Totale dei biglietti da L. 50 messi in corso, e loro valore N.°	8,000	L. S. 400,000
Col R. Editto 11 settembre 1781 si sono messi in corso N.° 8,000 biglietti da lire 12 10 caduno, avendone riservato ad altra occasione N.° 16,000 (b) »	8,000	» 100,000
Con altro R. Editto 25 aprile 1793 si sono messi in corso il suddetto N.° di 16,000 »	16,000	» 200,000
Totale dei biglietti messi in corso, e del loro importare N.°	52,000	L. S. 700,000
Da tutti gli abbruciamenti che si vedono riportati nell'ultimo manifesto dell'Intendenza del Monte di riscatto in data 19 dicembre 1814, risulta essersi fino a detta epoca estinta la somma di L. 440,000, quale, deducendosi dalla somma totale di L. 700,000, vi rimaneva ancora ad estinguere la somma di L. 260,000, cioè: da dedursi importare dei biglietti abbruciati		L. S. 440,000
· Rimaneva ad estinguersi la somma di		L. S. 260,000

(a) I biglietti di lire sarde 50 equivalgono a lire nuore 96.

(b) I biglietti di L. sarde 12 10 equivalgono a L. nuove 24.

(22-A)

Combinando pertanto le disposizioni delle leggi e provvidenze sovraccennate coi dati che si ricavano dalla suddetta relazione della Commissione sul bilancio del Monte di riscatto, e tenendo conto della dichiarazione ivi contenuta, che dal 1825 in poi, senza aver riguardo ai pagamenti che possono essere stati fatti anteriormente, l'amministrazione del suddetto Monte abbia stanziata l'annua somma di L. 2,400 per l'abbruciamento di un piccolo numero di essi, sembra potersi con buon fondamento ritenere, che l'ammontare dei biglietti da riscattarsi non eccede le L. 450,000 previste nel progetto attuale, anzi deve essere minore di detta somma.

Dopo di essersi in tal modo, per quanto le era possibile, accertata del vero ammontare dei biglietti in circolazione nella Sardegna, la maggioranza della vostra Commissione non esitò un momento a riconoscere la necessità che questa antica carta venisse riscattata, e fu concorde nell'approvare ad un tale riguardo la proposta del Governo, se non che fu altamente preoccupata dal timore, che coll'emissione di due milioni di biglietti da L. 20 acconsentita alla Banca aventi corso legale in Sardegna, il rimedio fosse maggiore del male.

La preoccupazione dell'animo di alcuni vostri Commissari non era prodotta da verun dubbio, che l'emissione di tanti biglietti aventi corso legale nell'Isola potesse avere per effetto di facilitare l'esportazione del numerario ancora esistente in Sardegna, ma bensì da timore di lasciar passare ed adottare un precedente legislativo, anzi, per dir meglio, un tentativo o mezzo indiretto per introdurre eguale sistema in Terraferma.

L'isola di Sardegna, benchè sia desiderabile che al più presto possa in tutto equipararsi alla Terraferma, attualmente senza alcun dubbio si trova in circostanze eccezionali.

Essa, come abbiamo osservato, ha in corso non solo legale ma forzato, antica carta scadente di valore, e di dubbia circolazione.

La medesima, forse a motivo appunto dello scredito in cui sono caduti gli antichi biglietti, non solo non può aver fede sovra titoli di nuova emissione, ma ha un'avversione decisa alla circolazione della carta.

I Sardi, specialmente nelle piccole borgate, dove non penetrò la cognizione esatta delle operazioni di Banca, non sapendo fare distinzione tra la vecchia e la novella circolazione che si propone, non accetterebbero mai quei titoli che ora da noi vengono preferiti al danaro effettivo nella maggior parte dei nostri bisogni.

Avvi dunque una ragione speciale per l'Isola, onde autorizzare il corso legale in sostituzione del corso forzato dell'antica carta, ed il maggiore ammontare dei biglietti, che sino alla concorrenza di due milioni potranno emettersi in luogo delle polizze a stampa antiche, sarà certamente nell'interesse degli abitanti dell'Isola compensato dalla maggiore fiducia, in cui i nuovi biglietti saranno collocati verso il paese, mediante il

pronto ed integrale loro rimborso a semplice presentazione alla Banca tanto nell'Isola, quanto in terraferma.

(22-A)

Ma per quest'ultima, non potendo aver luogo le stesse considerazioni, doveva la maggioranza della vostra Commissione, memore delle lunghe ed assennate discussioni seguite in questa Camera sugli effetti del corso legale dei biglietti, accertarsi che il signor Ministro delle Finanze, nel presentare questo progetto, non avesse già in mente di estendere al continente simile disposizione pei biglietti della Banca nazionale.

Perciò la vostra Commissione credette indispensabile di sentire il signor Ministro di Finanze, non solo ad un tale riguardo, ma di ottenere dal medesimo tutte le spiegazioni necessarie per sapere sino a qual punto si potessero introdurre riforme al progetto senza rendere necessaria altra convocazione degli azionisti della Banca, da cui dipendeva essenzialmente l'erezione della succursale di Cagliari.

Il signor Ministro delle Finanze diede esplicito affidamento alla Commissione non essere stato nè essere attualmente suo intendimento di fare proposte pel corso legale dei biglietti della Banca nazionale in terraferma, e dopo di avere messe in evidenza le diverse deliberazioni dei consigli di reggenza, e delle adunanze degli azionisti della Banca di Genova e di Torino, disse che egli cercò di ottenere per la Sardegna, ed in generale per la terraferma quelle condizioni che desiderava migliori; ma non essergli riuscito di ottenere di più, nè credere possibile di variare le basi del progetto attuale con qualche lusinga di avere la necessaria adesione per parte della Banca nazionale.

Convinta pertanto la maggioranza della vostra Commissione dell'impossibilità di cambiare alcuna tra le basi del progetto, e per altra parte pur desiderando attuare una Banca di circolazione in Cagliari, cercò quanto meno di abbreviare la durata della concessione del corso legale dei biglietti da emettersi con una disposizione transitoria, la quale avesse per oggetto di rendere facoltativo al Governo di far cessare la medesima a suo beneplacito prima del termine di anni venti nel progetto stato proposto, e restringere allo stesso termine la facoltà di eccedere il triplo del numerario in cassa.

Dopo l'assicurazione datale dal signor Ministro di Finanze, più tranquilla la maggioranza della vostra Commissione circa le disposizioni particolari alla succursale da costituirsi in Sardegna, soffermossi ad esaminare gli articoli, che venivano proposti o come aggiunte, o come variazioni allo statuto, ed alle leggi che riguardano la Banca nazionale e sue succursali, e come prima, e più importante concessione rilevò quella di autorizzare la Banca, qualora i consigli di reggenza lo giudicassero opportuno, e previa l'autorizzazione del Governo, a stabilire altre succursali, non solo nell'Isola, ma anche negli Stati di terraferma.

Questa facoltà concessa ai Consigli di reggenza ed al Governo, non costituirebbe forse un privilegio per la Banca, con-

(22-A)

6

trario alle prerogative del potere legislativo, che il medesimo pare in tale materia abbia voluto esplicitamente riservarsi col l'art. 1 della legge 9 luglio 1850?

Ecco la prima questione che la maggioranza della Commissione risolvette in senso negativo.

Siffatta facoltà riservata ai soli Consigli di reggenza non potrebbe dar luogo all'erezione di stabilimenti non solo inutili, ma in certo qual modo contrari all'interesse generale, e non sarebbe miglior parere attribuire una tale autorizzazione alla società degli azionisti della Banca?

La maggioranza della Commissione si mostrò di quest'ultima opinione.

Infatti, oltrechè la semplice erezione di Banche succursali non deve confondersi coll'attivazione di una nuova Banca di circolazione, o colla fusione di Banche esistenti, egli è fuor di ogni dubbio, che il Parlamento non abdica ad alcuna delle sue prerogative, quando con una precisa disposizione di legge sancisce il diritto ad una Banca di circolazione già costituita, di estendere la sfera delle sue operazioni.

Se esaminiamo le diverse fasi, a cui andò soggetta la Banca nel nostro paese dalli 16 marzo 1844 in poi, ci convinciamo facilmente che siffatta istituzione, quantunque potesse essere vantaggiosa pegli azionisti ed utilissima ai commercianti in generale, tuttavia si avviò con difficoltà lentamente, e, quasi diremo, a rilento.

Tutti si ricordano gli ostacoli che si sono dovuti sormontare in questa stessa capitale per l'erezione di una nuova Banca, benchè quivi affluissero gli affari, il danaro ed i grandi commercianti, e quantunque non si potesse a meno di riconoscere necessaria ed adattata ai bisogni una tale istituzione.

Ciò prova evidentemente che le istituzioni, quantunque ottime, quando sono nuove e poco conosciute devono farsi strada nel paese a poco a poco, entrare negli usi e nelle abitudini delle popolazioni, e diventare necessarie.

Rimane pertanto non solo giustificato l'antecedente operato del Parlamento, il quale saviamente stabilì obbligatorio per la Banca la creazione di tre succursali; ma di più dimostrata la necessità d'imporre eguale obbligo per la succursale di Cagliari, dove non vi esiste ancora istituzione di credito, che possa animare la Banca ad esporre i propri capitali.

Ma, dopo oltre dieci anni di esperienza con utili risultati, la Banca non potrebbe essere animata ad estendere i centri delle sue operazioni? Non potrebbe essa persuadersi, che quanto più numerose saranno, le succursali, dove i biglietti vengono a presentazione convertiti in numerario, tanto maggiore diventerà la loro circolazione nel paese?

Il desiderio, possiamo dire generale, che siano moltiplicate nel paese le Banche di circolazione, giustifica la proposta concessione, la quale non solamente non è contraria al sistema di libera concorrenza, ma s'informa appunto allo stesso prin-

cipio di libertà, che deve soltanto essere frenato dalla volontà degli interessati. •

(22-A)

Ed è per quest'ultima ragione, che noi abbiamo creduto che sia utile di accordare tale facoltà non ai soli Consigli di Reggenza, ed al Governo, ma agli azionisti della Banca, perchè siamo intimamente convinti che nell'assemblea generale più che locali, o politiche influenze domineranno gl'interessi della Banca, che riteniamo dover essere in relazione diretta coll'interesse generale del commercio.

Passando quindi ad esaminare la proposta, che riguarda la chiesta autorizzazione della Banca Nazionale di mettere in circolazione biglietti da L. 50 nella proporzione di un quindicesimo della totale sua emissione, la maggioranza della vostra Commissione entrò in senso di ammetterla in vista del favorevole esperimento fatto in Savoia, e del desiderio generalmente esternato dagli azionisti della Banca di Genova.

È vero, che di regola generale non è conveniente di permettere l'emissione di biglietti di piccolo valore, a motivo che i possessori di carte di poco prezzo più facilmente si commuovono, ed accorrendo numerosi al cambio, sogliono alcune volte produrre sconcerti; ma questa regola in nessun modo può applicarsi a biglietti di L. 50, massime nella proporzione del solo quindicesimo della sua emissione.

Successivamente la vostra Commissione approvò, senza discussione, l'ammissione allo sconto degli effetti, di cui all'articolo 18 dello statuto, aventi firma di persona, che avesse eletto domicilio legale, invece del domicilio reale voluto dal precipitato articolo, perchè trovò una tale disposizione favorevole alla generalità dei cittadini, ed in armonia alle mutate condizioni dei diversi centri commerciali dello Stato: anzi, desiderando di generalizzare di più lo sconto degli effetti, di cui nel suddetto articolo 18, specialmente nell'interesse pubblico, credette opportuno di rendere facoltativo alla Banca di ammettere allo sconto non solo gli effetti a due sole firme notoriamente solvibili alle condizioni stabilite nel succitato articolo, ma anche mediante il deposito di dichiarazioni (*Warrants*) di merci o cereali esistenti in pubblici magazzini (*Doks*) legalmente autorizzati.

L'instituzione dei *Doks* tanto di merci, quanto di cereali nel nostro Stato, è una fra le necessità che non abbisognano di dimostrazione.

Genova e Nizza e città situate sul litorale, ad esempio di Londra, potrebbero in appositi magazzini tenere depositate le tante merci, che dal mare ivi affluiscono da lontane regioni.

Torino, e tutte le città le quali per mezzo di ferrovie costituiscono un centro commerciale, non aspettano che un impulso morale per farsi emporio di mercanzie, e di derrate.

La Sardegna e tutte le provincie agricole, in difetto di società di credito fondiario, hanno una vera necessità di trovare nel deposito dei loro prodotti un mezzo pronto per provvedere ai loro bisogni senza eccessivi sacrifici.

(22-A)

Una tale disposizione favorevole all'agricoltura già veniva approvata dal Governo negli statuti della Banca Sarda, ed ora viene riprodotta dalla Commissione nella certezza, che la Banca nazionale ben lungi di rifiutarla, sarà per ammetterla con piacere.

Infatti, se, come dobbiamo ritenere per sicuro, è intenzione della Banca di estendere le proprie operazioni, certamente ha tutto l'interesse di utilizzare quegli elementi, i quali nel presentare una sicurezza nelle cautele, non possono a meno di accrescere il numero degli sconti.

Ora, il deposito di merci, e di cereali in docks approvati, in cui siano osservate quelle rigorose disposizioni che si addicono a tali pubblici stabilimenti, unito a due firme notoriamente solvibili, toglie ogni dubbio all'operazione, la quale essendo per altra parte facoltativa non isfugge a quella prudente disamina, che necessariamente precede qualunque operazione della Banca.

In tale modo, secondo l'opinione della Commissione, mentre colla proposta disposizione di legge in nessuna maniera vengono pregiudicati gl'interessi della Banca, ed anzi sono questi favoriti, si rende possibile la creazione dei docks, da cui si devono attendere ottimi risultati.

Rimanendo alla maggioranza della Commissione la disamina della disposizione contenuta nel progetto di legge, che si riferisce alla facoltà riservata alla Banca di non essere vincolata al disposto dall'art. 11 della legge 9 luglio 1850 riguardo all'emissione dei biglietti da L. 20 per due milioni, non si trattene in lunghe considerazioni per approvarla.

Bastò ad essa di ritenere, che quantunque, secondo i principi teorici, però non presi nel senso assolutamente matematico, il triplo fissato dall'art. 11 della legge suddetta per la circolazione dei biglietti sia la misura normale di precauzione suggerita alle Banche; tuttavia la facoltà di eccedere tale misura per soli due milioni di biglietti non possa produrre inconvenienti, massime riguardo alla nostra Banca nazionale, di cui è notoria la somma prudenza nelle sue operazioni.

Non credette finalmente la maggioranza della Commissione che siffatta disposizione potesse ancora avere qualche importanza, dal momento che veniva trasportata nell'articolo transitorio; giacchè questo privilegio accordato alla Banca poteva, a beneplacito del Governo, cessare in uno col diritto di conservare la circolazione di 2 milioni di biglietti, mediante il rimborso alla Banca dell'importare dell'antica carta sarda, che da lei fosse riscattata.

Premesse le suddette considerazioni, sulle quali ebbe principalmente ad appoggiare il suo giudizio la maggioranza della Commissione in merito al progetto presentato dal sig. Ministro di Finanze riguardo all'instituzione di una succursale in Cagliari, mi permetterete, o signori, brevi cenni relativamente alla forma del progetto di cui si tratta.

Quantunque il sig. Ministro di Finanze nel presentare l'at-

tuale progetto di legge sia stato, come si scorge dal contesto della legge e dalle intelligenze che lo precedono, intenzionato di dotare la Sardegna di una Banca succursale; tuttavia non vi ha dubbio, ed è evidente che il progetto stesso ha una portata più estesa, e contiene disposizioni che riguardano in generale la Banca nazionale ed i suoi statuti.

Avendo dunque le aggiunte proposte un'importanza non del tutto secondaria, sembrò conveniente alla Commissione che le medesime non dovessero figurare nella legge come articoli addizionali alle disposizioni che si riferivano esclusivamente alla succursale di Cagliari, ma invece fossero introdotte complessivamente nel corpo integrale della legge, secondo che lo avrebbe di mano in mano richiesto l'ordine logico della loro prescrizione.

Conseguentemente partendo da tale base, e collocando in fine del progetto la disposizione transitoria, che si riferisce all'emissione dei 2 milioni di biglietti col corso legale in Sardegna, a nome della maggioranza della Commissione ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione il progetto di legge presentato dal Ministero colle modificazioni risultanti dalla seguente redazione.

ARA Relatore

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Fra un termine non maggiore di un anno dalla data della promulgazione della presente legge, la Banca Nazionale stabilirà in Cagliari una succursale.

Ove i Consigli di Reggenza lo giudichino opportuno, e previa l'autorizzazione del Governo, la Banca potrà inoltre stabilire altre succursali nell'Isola.

*xx Accetto facoltà
è aperta alla Banca
di Savoia.*

Art. 2.

Fino alla concorrenza di due milioni di lire, ed uniformandosi alle norme prescritte per le altre sue emissioni, la Banca Nazionale potrà nella succursale di Cagliari emettere biglietti di lire venti pagabili a presentazione, ed aventi corso legale in Sardegna per lo spazio d'anni venti.

L'ammontare di questi biglietti non sarà però compreso in quello della circolazione per l'effetto di cui all'art. 11 della legge 9 luglio 1830.

Art. 3.

L'antica carta emessa dal Governo in Sardegna cesserà definitivamente di essere in corso nel periodo di ~~1 anno~~ dal giorno in cui la succursale di Cagliari avrà dato principio alle sue operazioni.

I sei mesi

Art. 5.

Il Governo provvederà con un regolamento all'accertamento per mezzo delli suoi agenti della validità di detta carta antica, ed al relativo ritiro e pagamento della medesima.

Art. 6.

Nel periodo di tempo previsto dall'art. 4 succitato la Banca Nazionale rimborserà al Governo l'ammontare della carta antica suddetta a misura che le verrà presentata, sino alla concorrenza di lire 450,000.

~~questa somma in detto periodo di tempo, tenendo conto degli interessi accumulati alla ragione del 4 per 100.~~

Art. 6.

Quando, esclusi ben inteso gli interessi dei capitali impiegati nelle operazioni bancarie propriamente dette, l'utile netto della succursale di Cagliari, e delle altre che venissero stabilite nell'Isola avrà raggiunto le annue lire ottantamila, la metà dell'eccedenza spetterà allo Stato sino alla concorrenza dell'ammontare dell'annualità e dell'interesse di cui all'articolo precedente.

##

Art. 7.

Un Commissario governativo eserciterà presso la succursale

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

La Banca Nazionale, entro il termine non maggiore di un anno dalla data della promulgazione della presente legge, stabilirà in Cagliari una succursale.

Art. 2.

La Banca sarà in facoltà di stabilire altre succursali nelle città che l'assemblea generale degli azionisti crederà convenienti tanto in Terraferma, quanto nell'isola di Sardegna.

*La Banca
nazionale*

Art. 5.

Fino alla concorrenza di due milioni di lire, ed uniformandosi alle norme prescritte per le altre sue emissioni, la Banca nazionale potrà nella succursale di Cagliari emettere biglietti di L. 20 pagabili a presentazione in tutte le casse della Banca, ed aventi corso legale in Sardegna per lo spazio di anni venti.

Art. 6.

Art. 8.

Art. 6.

Art. 7.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 8.

~~Identico al qui contro.~~

##

*Art. 6.
Quando, esclusi ben inteso gli interessi dei capitali impiegati nelle operazioni bancarie propriamente dette, l'utile netto della succursale di Cagliari, e delle altre che venissero stabilite nell'Isola avrà raggiunto le annue lire ottantamila, la metà dell'eccedenza spetterà allo Stato sino alla concorrenza dell'ammontare dell'annualità e dell'interesse di cui all'articolo precedente.
Questo ammontare sarà imputato come utile dell'anticipazione di cui all'art. 9. della legge 11. luglio 1830.*

Art. 6.

Quando l'utile netto della succursale di Cagliari e delle altre che venissero stabilite nell'Isola, avrà raggiunto le annue lire ottantamila, la metà dell'eccedenza spetterà allo Stato sino alla concorrenza dell'ammontare dell'annualità e dell'interesse di cui all'articolo precedente.

di Cagliari le attribuzioni stabilite per detto ufficio dalla legge 9 luglio 1850.

Ciò stante, l'annualità che la Banca Nazionale è tenuta di corrispondere al Pubblico Erario per i Commissari governativi è accresciuta di L. 3,000, a far tempo dal giorno in cui sarà istituita la succursale di Cagliari.

Disposizioni addizionali.

Art. 8.

In ampliamento dell'art. 4 della legge 11 luglio 1852, sulla richiesta dei Consigli di reggenza, il Governo potrà autorizzare lo stabilimento di altre succursali della Banca Nazionale negli Stati di Terraferma.

Art. 10.

La Banca Nazionale è autorizzata a mettere in circolazione biglietti di lire cinquanta nella proporzione d'un quindicesimo della totale sua emissione in biglietti.

Art. 12.

Per l'ammissione allo sconto degli effetti di cui all'art. 18 dello statuto della Banca Nazionale, basterà che una delle firme con esso prescritte sia di persona che abbia eletto il suo domicilio legale nella città dove tali effetti debbono essere scontati, invece d'avervi il domicilio reale voluto dal precitato articolo.

Art. 19.

Da dieci anni colla sua succursale di Cagliari riceverà in ampliamento dell'art. 12. paragrafo 3. dello Statuto della Banca depositi in conto corrente non disponibili, in contanti, ai quali corrisponderà un interesse. Le condizioni dell'interesse e della restituzione dei depositi faranno stabilite dai rettori della Banca.

~~Art. 9.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 11.

Potrà la Banca ammettere allo sconto non solo gli effetti a due sole firme notoriamente solvibili alle condizioni stabilite nell'art. 18 dei suoi statuti, ma anche, mediante il deposito di dichiarazioni (warrants) di merci, o cereali esistenti in pubblici magazzini (doks) legalmente autorizzati.

+ 22.

~~Art. 11.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 14.

Le Banche succursali saranno amministrare nei modi da stabilirsi con un regolamento, che verrà proposto dai Consigli di Reggenza di Genova e di Torino, e sarà approvato con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

I biglietti

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Il Governo si riserva espressamente il diritto di rimborsare alla Banca nazionale l'importare di tutta l'antica carta avente corso obbligatorio in Sardegna coi relativi interessi nelle proporzioni stabilite dall'art. 5 della presente legge, quando ciò credesse opportuno, prima che siano trascorsi gli anni venti, ed effettuando tale rimborso, od in ogni caso dopo trascorso il suddetto termine di anni venti cesseranno d'aver corso legale i biglietti da L. 20, che saranno emessi a tenore della facoltà accordata alla Banca in forza dell'art. 3.

I biglietti resti, di cui all'art. 4.

Intanto, durante l'epoca in cui i biglietti suddetti avranno in Sardegna corso legale, il loro ammontare non sarà compreso in quello della circolazione per l'effetto di cui all'art. 11 della legge 9 luglio 1850.

~~ARA - Rotatore~~

Approvato nella Camera dei 29 gennaio 1856.

Relatore